

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 09066/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 9066 del 2026, proposto da

§ [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale D'Italia Ad Istanbul, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

Del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 18413002026, notificato in data 10 agosto 2026.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, ad un primo sommario esame, appaiono sussistenti l'estrema gravità e l'urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, atteso il prospettato danno patito dal ricorrente che, pur avendo ottenuto la pre-immatricolazione al corso di laurea ambito, è nell'attualità impossibilitato a fare ingresso in Italia per seguire i corsi preparatori con inizio il 3 settembre 2026;

Conseguentemente, sussistono i presupposti di cui all'art. 56, comma 1, cod. proc. amm., per la sospensione dell'atto impugnato ai fini dell'ordine di riesame del provvedimento da parte dell'Amministrazione nel termine di giorni 10 (=dieci) dalla comunicazione del presente decreto, tenendo conto dei rilievi e della documentazione prodotta con il ricorso;

con riserva delle decisioni che saranno assunte dal Collegio nel prosieguo del giudizio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende l'atto impugnato e ne ordina il riesame al Ministero degli Affari Esteri e, per esso, al Consolato Generale D'Italia Ad Istambul, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Ai fini della fissazione della Camera di Consiglio per la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, ai sensi dell'art. 56, comma 4, c.p.a., preso atto della calendarizzazione delle Camere di Consiglio a tal fine utili della Sezione in atto competente alla delibazione della controversia, si rimette l'individuazione della relativa data a separato decreto, che verrà adottato dal Presidente della Sezione a far

tempo dal 16 settembre 2026 competente, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del T.A.R. Lazio n. 200 del 1° luglio 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, quanto all'Amministrazione, anche presso la sede reale.

Così deciso in Roma il giorno 1 settembre 2026.

**Il Presidente**

**Rosa Perna**

**IL SEGRETARIO**